Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Martedì, 10 giugno 1924** — **Numero 136**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Conferimento di diploma di benemerenza . . . . Pag. 2196

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

869. — REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 858.
Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, circa la durata delle prove orali di esami . Pag. 2196

870. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 871.
Indennizzo ai proprietari del piroscafo « Generoso » affondato in Mar Nero per necessità belliche . Pag. 2196

871. — REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 877.
Contributo del comune di Capodistria per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio . . . . . . Pag. 2196

872. — REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 878.
Contributo della provincia dell'Istria per il mantenimento del Regio istituto tecnico di Rovigno . Pag. 2197

873. — REGIO DECRETO 4 maggio 1924, n. 888.
Ritiro dalla circolazione delle monete di bronzo da uno e due centesimi. loro demonetazione e coniazione di monete di bronzo da cinque e dieci centesimi . . Pag. 2197

874. REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 890.
Ammissione alla importazione temporanea della pasta di legno meccanica . . . . Pag. 2197

875. — RELAZIONE e R. DECRETO 22 maggio 1924, n. 892.
60ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . Pag. 2198

876. — RELAZIONE e R. DECRETO 22 maggio 1924, n. 893.
62ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . Pag. 2198

877. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 894.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie. nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . Pag. 2199

878. — REGIO DECRETO 12 maggio 1924, n. 882.
Proroga della concessione stabilita dal Regio decreto 28 aprile 1921, n. 677, concernente il personale famigliare delle scuole militari . . . . Pag. 2199

Numero di pubblicazione

879. REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 797.
Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Montecompatri . . . . . . Pag. 2199

880. REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 859.
Annullamento delle partite relative ai comuni di Burano e di Murano nell'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1181 . . . . Pag. 2200

881. — REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 881.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Michele Foderà di Girgenti . Pag. 2200

882. — REGIO DECRETO 20 aprile 1924, n. 862.
Erezione in Ente morale della fondazione « Caporale Alfredo Finizia » a favore del 79° reggimento fanteria. Pag. 2200

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Briatico (Catanzaro), di Ferrera Erbognone (Pavia), di Pizzo (Catanzaro), di Cipressa (Imperia) e di Rasura (Sondrio). . . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1924.
Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità ed altre Opere pie di Altamura . . . . Pag. 2202

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1924.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria . . . . Pag. 2202

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Fabbrica Curone e Perano . . . . Pag. 2203

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Estrazione obbligazioni per il risanamento della città di Napoli . . . . Pag. 2203
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 2205
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 2205
Smarrimento di buono del tesoro . . . . Pag. 2205

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 2205

Ministero dell'industria e del commercio: Elenco n. 15 delle opere riservate al termine della legge sui diritti d'autore. Pag. 2206

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 4 giugno corrente, S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al prof. Romolo Artioli di Roma il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, per l'eccezionale e benefica attività dal predetto spiegata, durante la recente guerra, nel campo dell'assistenza militare.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 869.

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 858.

Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, circa la durata delle prove orali di esami.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Le prescrizioni contenute nei programmi annessi al citato Nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, circa la durata delle prove orali negli esami di ammissione, licenza, abilitazione e maturità, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 870.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 871.

Indennizzo ai proprietari del piroscafo « Generoso » affondato in Mar Nero per necessità belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerate le particolari circostanze attinenti al piroscafo italiano *Generoso*, inscritto al n. 7 delle matricole di Savona, di tonnellate 2694 lorde e 1664 nette, affondato a Novarossick il 21 giugno 1918 per ordine del Comando Supremo, per evitarne la cattura da parte del nemico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 550,000 a favore dei proprietari del piroscafo *Generoso*, affondato a Novarossick il 21 giugno 1918, a titolo di risarcimento per la perdita della nave e per ogni altro eventuale danno a tale perdita afferente, o conseguenziale.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 1 sarà prelevata dal fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti, costituito in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1156 del 26 luglio 1918.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 41. — CASATI.

Numero di pubblicazione 871.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 877.

Contributo del comune di Capodistria per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Capodistria è tenuto, ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, a corrispondere allo Stato per il Regio liceo-ginnasio, è ridotto a L. 20,000, per un quinquennio, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 47. — CASATI.

Numero di pubblicazione 872.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 878.

Contributo della provincia dell'Istria per il mantenimento del Regio istituto tecnico di Rovigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del Nostro decreto 11 marzo 1923 n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che la provincia dell'Istria è tenuta, ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923 n. 685, a corrispondere allo Stato per il Regio istituto tecnico di Pola è ridotto a L. 1000 per un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 48. — CASATI.

Numero di pubblicazione 873.

REGIO DECRETO 4 maggio 1924, n. 888.

Ritiro dalla circolazione delle monete di bronzo da uno e due centesimi, loro demonetazione e coniazione di monete di bronzo da cinque e dieci centesimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788, sulla unificazione del sistema monetario italiano;
Visto il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1802, col quale viene stabilito il riparto delle monete di bronzo in circolazione legale;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, col quale venne sospesa la coniazione delle monete da centesimi uno e due;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, concernente la coniazione di buoni di cassa metallici e di monete di nichelio e di bronzo e la prescrizione di buoni cartacei e monete;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete di bronzo da centesimi due e uno di conio nazionale cesseranno di avere corso col 30 giugno 1924. Tali monete saranno cambiate entro il detto termine presso tutte le tesorerie governative e gli uffici postali con altra valuta avente corso legale nel Regno.

A datare dal 1° luglio 1924 dette monete saranno prescritte.

Art. 2.

In corrispondenza delle monete da centesimi due e uno già immesse in circolazione che risulteranno prescritte alla data del 1° luglio 1924, è autorizzata la coniazione di monete di bronzo rispettivamente da centesimi dieci e cinque, del tipo approvato col R. decreto 4 settembre 1919, n. 1618.

Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione farà carico al fondo ordinario stanziato nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio della Regia zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 62. — CASATI.

Numero di pubblicazione 874.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 890.

Ammissione alla importazione temporanea della pasta di legno meccanica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le modificazioni e aggiunte successivamente apportatevi;
Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'importazione temporanea della « pasta di legno meccanica allo stato secco », per la fabbricazione della « carta bianca o tinta in pasta, non patinata, in rotoli, destinata a giornali ».

L'importzione temporanea è ammessa per quantità non inferiore a quintali 100.

Il termine massimo da assegnare per la riesportazione è stabilito in un anno.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme provvisorie per l'attuazione della concessione stabilita dall'articolo precedente, fino a che non sarà provveduto con

disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del testo di disposizioni approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 64. — CASATI.

Numero di pubblicazione 875.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 892.

60ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 22 maggio 1924 sul decreto che autorizza una 60ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

La disponibilità attuale del capitolo « Spese casuali » del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica non è sufficiente per fronteggiare nuovi oneri determinati da necessità inderogabili ed urgenti.

In virtù della facoltà prevista dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, emanate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, nell'importo di L. 10,000, assegnando tale somma in aumento della dotazione del cap. n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per spese causali della detta Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 13,079,728.87, rimane disponibile la somma di L. 1,920,271.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 60ª prelevazione nella somma di L. 10,000 da assegnare al cap. n. 20 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 876.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 693.

62ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 22 maggio 1924 sul decreto che autorizza una 62ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Per la esecuzione di lavori di riparazione nelle serre dell'Orto botanico della Regia università di Padova, si rende necessaria l'assegnazione nel bilancio del Ministero dell'istruzione della somma di L. 19,500.

Avuto riguardo all'urgenza del caso, col seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, si autorizza, in conformità dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, lo stanziamento all'uopo occorrente nel bilancio del Ministero predetto, attingendo la somma al fondo di riserva inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 13,189,728.87, rimane disponibile la somma di lire 1,810,271.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 è autorizzata una 62ª prelevazione nella somma di L. 19,500 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 145 *bis*: « Università di Padova - Urgenti lavori di ricostruzione di alcuni tetti nelle serre dell'Orto botanico ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 70. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 877.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 894.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

(in conto competenza)

Cap. n. 110 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc., L. 200,000;
Cap. n. 122 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc., L. 300,000;
(in conto residui)
Cap. n. 170 (aggiunto) - Stampati, registri e buste stampate, ecc., L. 300,000.

In diminuzione:

(in conto competenza)

Cap. n. 4 - Avventizi e loro assimilati; personale con contratto, ecc., L. 500,000;

(in conto residui)

Cap. n. 21 - Retribuzioni normali e complementari, ecc., L. 300,000.

Art. 2.

E' approvata la eccedenza di pagamenti per L. 163,000, risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-19 sul capitolo n. 165 « Collocamento di otto nuovi fili di bronzo in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale, ecc. » in conto residui passivi dell'anno 1917-18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 878.

REGIO DECRETO 12 maggio 1924, n. 882.

Proroga della concessione stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 677, concernente il personale famigliare delle scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvati col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione relativa all'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari nella misura di L. 75 mensili quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura di cui al R. decreto 28 aprile 1921, n. 677, è prorogata per altri tre anni, e cioè fino al 31 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 56. — CASATI.

Numero di pubblicazione 879.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 797.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Montecompatri.

N. 797. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede allo scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Montecompatri e alla nomina del liquidatore dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1924.

Numero di pubblicazione 880.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 859.

Annullamento delle partite relative ai comuni di Burano e di Murano nell'elenco annesso al Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1181.

N. 859. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, nell'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1181, vengono annullate le partite relative ai comuni di Burano e di Murano a datare dal 1° marzo 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 881.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 881.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Michele Foderà di Girgenti.

N. 881. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Michele Foderà di Girgenti ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 882.

REGIO DECRETO 20 aprile 1924, n. 862.

Erezione in Ente morale della fondazione « Caporale Alfredo Finizia » a favore del 79° reggimento fanteria.

N. 862. R. decreto 20 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la fondazione « Caporale Alfredo Finizia », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Briatico (Catanzaro), di Ferrera Erbognone (Pavia), di Pizzo (Catanzaro), di Cipressa (Imperia) e di Rasura (Sondrio).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Briatico, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni presentate da quindici sui venti consiglieri assegnati al comune di Briatico, si è dovuto provvedere ad assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, appare indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri che gli diano modo di procedere alla necessaria sistemazione dei pubblici servizi. Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Briatico, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Antonino Bisogni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente compiuta sull'amministrazione del comune di Ferrera Erbognone ha accertato che quella civica azienda si trovava in condizioni di grave disordine per l'abituale inosservanza di tassative disposizioni di legge e di regolamento, per il difettoso funzionamento degli uffici, per la mancanza o l'imperfetta tenuta dei registri obbligatori, la omessa vigilanza sul servizio di tesoreria ed il verificatosi indebito maneggio di fondi del Comune da parte di impiegati e salariati.

Viene inoltre trascurata la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune e gli inventari dei beni patrimoniali non sono tenuti al corrente.

La compilazione dei ruoli delle tasse comunali, nei quali si riscontrano sperequazioni ed indebite esclusioni, avviene costantemente in ritardo.

Tutti i pubblici servizi sono trascurati ed una deplorevole inerzia ha particolarmente dimostrato l'Amministrazione nei riguardi della sistemazione del servizio di assistenza sanitaria.

Un tale stato di cose, non meno che gli atteggiamenti ostili alle correnti politiche nazionali, anche recentemente ostentati dal capo dell'Amministrazione, hanno determinato nella popolazione un vivo malcontento, che desta fondate preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico.

Ad evitare, pertanto, incresciose eventualità, ed allo scopo altresì di far luogo ad un radicale riassetto della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Sozzani Giulio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pizzo, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Per dissensi manifestatisi fra gli amministratori del comune di Pizzo, diciannove sui venti consiglieri assegnati al Comune hanno rassegnato le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la immediata convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, appare indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri che gli consentano di attuare la necessaria sistemazione di tutti i pubblici servizi. Mi onoro, pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pizzo, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Franco Gaetano Menniti, sostituito con R. decreto 23 marzo 1924, col sig. cav. uff. Carlo Minniti, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cipressa, in provincia di Imperia.

MAESTÀ,

Gravi ed insanabili dissensi, sorti, per contrasti di partito, fra i componenti l'amministrazione comunale di Cipressa hanno paralizzato da tempo il funzionamento della civica azienda, sicchè non solo non è stato possibile finora di provvedere alla surrogazione del sindaco, dimissionario da circa un anno, ma si è omesso di provvedere anche agli adempimenti di ordinaria amministrazione, quale la compilazione dei ruoli per la riscossione delle tasse comunali, arretrati fin dal 1922: l'approvazione dei conti dal 1911 in poi e la formazione del bilancio per l'esercizio in corso, tutte le pratiche che interessano l'Ente sono rimaste abbandonate, inefficaci essendo riuscite le ripetute sollecitazioni dell'autorità di vigilanza.

In tale situazione, per impedire ulteriore e grave pregiudizio alla civica azienda e per prevenire turbamenti dell'ordine pubblico, che la ripercussione dei contrasti fra gli amministratori sulla popolazione lascia fondatamente temere, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cipressa, in provincia di Imperia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor geom. Domenico Valenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rasura, in provincia di Sondrio.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita ha riscontrato non lievi irregolarità ed un deplorevole disordine nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Rasura.

Le condizioni finanziarie del Comune non sono esattamente accertabili per la mancata compilazione dei consuntivi, per la deficienza delle scritture contabili e per l'insincerità dei bilanci preventivi; nonostante che il Comune difetti dei mezzi per l'estinzione di rilevanti passività, non è stata applicata alcuna tassa, ad eccezione di quella sui cani, nell'ufficio comunale mancano o sono irregolarmente tenuti i registri prescritti; l'attività sia del Consiglio che della Giunta municipale è stata sempre assai scarsa con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente.

Tale stato di cose, che è causa di grave disagio per la popolazione, ha provocato nell'ambiente locale un vivo malcontento ed una tensione d'animi assai pericolosa per il mantenimento della quiete pubblica, sicchè anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto della civica azienda, rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rasura, in provincia di Sondrio, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Enrico Zecca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1924.

Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità ed altre Opere pie di Altamura.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata dal prefetto di Bari per lo scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità, del Ricovero di mendicità, dell'Orfanotrofio Simone-Viti Maino e del Conservatorio S. Croce e S. Lucia, di Altamura, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza nell'anzidetto Comune;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità, del Ricovero di mendicità, dell'Orfanotrofio Simone-Viti Maino e del Conservatorio S. Croce e S. Lucia, di Altamura.

La gestione delle suaccennate Opere pie è affidata al barone comm. Tommaso Melodia di Nicola.

Il Commissario dovrà proporre, nel termine di quattro mesi, le opportune riforme nelle amministrazioni, negli statuti e negli scopi delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurne le spese di gestione.

Roma, addì 14 maggio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1924.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'unico schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nell'ufficio di prefettura di Alessandria;

b) l'inserzione per esteso del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Alessandria;

c) il deposito di un esemplare del detto foglio nella segreteria del comune di Asti;

d) l'affissione all'albo pretorio del detto Comune, per un periodo di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà presentare osservazioni anche la Deputazione provinciale di Alessandria;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 giugno 1924.

p. *Il Ministro*: GUGLIELMINETTI.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria.

Numero d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso
217 *bis*	Canale di scarico del Mulino Colli inf. al n. 58.	Tanaro	Asti	Tutto il suo corso.
217 *ter*	Rio Valbrenta inf. al n. 217 *bis*.	Canale di scarico del Mulino Colli.	Id.	Id.
218	Rio Valma e Valmanera inf. al n. 217 *bis*.	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sua biforcazione sotto ad est di C. Rossi.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Fabbrica Curone e Perano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Fabbrica Curone;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fabbrica Curone è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 31 maggio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Perano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, il quale assunse le sue funzioni il 13 marzo 1924, non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Perano è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 1° giugno 1924

Il Prefetto: REGARD.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Obbligazioni emesse per il **risanamento della città di Napoli**, legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª).

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti sorteggiate nella 26ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 17 maggio 1924.

N. 167 *obbligazioni della 3ª serie*
(Regio decreto 18 ottobre 1889, num. 6481).

150	237	499	591	813
857	862	942	965	1122
1289	1605	1680	1781	1817
1970	2058	2344	2349	2476
2506	2607	2611	2637	2798
2826	3045	3247	3266	3296
3301	3513	3631	3728	3740
3874	3886	3950	3952	4100
4216	4307	4344	4454	4521
4536	4701	4858	5076	5103
5187	5311	5339	5525	5539
5622	5664	5861	5892	5933
6109	6126	6141	6206	6346
6369	6437	6509	6563	6593
6731	6801	7089	7125	7154
7166	7213	7293	7339	7352
7392	7430	7434	7543	7697
7764	7831	7883	7910	8057
8117	8138	8242	8263	8557
8569	8695	8700	8703	8759
8908	9131	9170	9324	9357
9473	9497	9879	10003	10139
10313	10419	10505	10553	10653
10809	10905	11065	11236	11285
11348	11619	11757	11803	12240
12385	12553	12837	12998	13032
13191	13329	13353	13549	13645
13861	14081	14171	14200	14221
14549	14648	14788	14899	15085
15131	15293	15389	15541	15634
15780	15807	15904	16377	16410
16419	16467	16487	16503	16687
16829	16979	16985	17053	17112
17317	17367			

N. 165 *obbligazioni della 4ª serie*
(Regio decreto 10 luglio 1890, n. 6953).

5	135	337	388	411
474	556	659	822	884
972	1025	1376	1387	1396
1478	1527	1596	1698	1790
1890	1909	1925	1942	1984
2086	2116	2338	2378	2485
2595	2804	3038	3253	3265
3375	3483	3474	3493	3605
3651	3691	3783	3868	3893
3944	4094	4259	4273	4551
4571	4676	4927	5020	5035
5072	5158	5189	5220	5252

5280	5391	5421	5612	5651
5762	5887	5975	6351	6428
6432	6489	6585	6772	6865
7189	7345	7362	7366	7864
7939	8112	8227	8238	8537
8741	8816	9112	9144	9376
9388	9778	9805	9858	9879
10043	10075	10102	10245	10264
10266	10520	10542	10635	10742
10840	10898	10949	11150	11202
11251	11351	11399	11497	11654
11734	11746	11907	11960	12019
12031	12334	12413	12504	12805
13161	13314	13401	13448	13484
13530	13603	13614	13702	13743
13777	13809	13945	14045	14054
14100	14214	14532	14866	15130
15152	15161	15362	15402	15612
15679	15711	15792	15905	15906
15916	16007	16237	16244	16381
16433	16821	16846	16953	17152

N. 161 *obbligazioni della 7ª serie*

(Regio decrto 23 luglio 1893, n. 420).

91	157	246	397	401
478	501	661	742	817
828	843	897	985	1167
1175	1238	1394	1400	1541
1873	1992	2125	2633	2806
3056	3136	3145	3250	3253
3290	3685	3725	3811	3924
4004	4098	4211	4385	4407
4430	4636	4673	4905	4943
5038	5049	5237	5292	5398
5507	5527	5668	5692	5719
6064	6137	6164	6233	6257
6324	6450	6485	6647	7072
7123	7146	7264	7332	7358
7461	7600	7608	7742	7940
7973	8153	8239	8383	8451
8545	8564	8575	8658	8671
8699	8705	8830	8868	8890
9010	9071	9368	9710	9792
9915	10053	10097	10110	10148
10251	10288	10417	10608	10763
10769	10811	10870	10871	11057
11059	11195	11301	11393	11475
11485	11531	11678	11701	11705
11843	11901	12051	12086	12176
12292	12391	12720	12802	13457
13478	13489	13641	13680	13722
14169	14195	14222	14369	14437
14463	14505	14641	14670	14711
14812	15105	15257	15302	15415
15440	15489	15506	15507	15603
16037	16076	16102	16183	16255
16364				

N. 185 *obbligazioni dell'8ª serie*

(Regio decreto 22 luglio 1894, n. 346).

3	34	323	377	432
630	676	807	945	971
1021	1045	1187	1227	1573
1633	1783	1820	1918	1926
2025	2033	2067	2153	2219
2234	2332	2344	2671	2714
2803	2896	3132	3208	3402
3430	3437	3786	3908	4439
4480	4521	4769	4831	4854
4883	5193	5280	5286	5340
5371	5436	5595	5635	5699
5789	5991	6142	6196	6255
6329	6407	6770	6924	7013
7041	7064	7166	7198	7266
7271	7395	7525	7536	7616
7640	7715	7842	7856	8013
8021	8039	8161	8166	8235
8281	8455	8713	8784	8786
8798	9032	9130	9214	9235
9315	9333	9397	9481	9553
9607	9656	9741	9874	10025
10089	10204	10307	10430	10453
10484	10926	10989	11135	11241
11382	11433	11610	11622	11789
11802	11918	11980	12035	12062
12129	12130	12249	12482	12550
12652	12659	12747	12750	12775
12791	12935	12978	13110	13463
13686	13747	13781	13969	14028
14186	14187	14308	14360	14455
14479	14552	14727	14933	15096
15481	15619	15759	15909	16076
16226	16268	16383	16673	17100
17272	17338	17398	17478	17508
17578	17639	17731	17778	17780
17791	17872	18102	18398	18518
18619	18866	18925	19076	19294

Le obbligazioni delle serie 3ª, 4ª, 7ª e 8ª sopra descritte, cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1924 ed il rimborso del capitale nominale di L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1° luglio successivo dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale, direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª, essendo le obbligazioni stesse state interamente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, 17 maggio 1924.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 31 maggio 1924, il sig. cav. Antonio Baudino, notaio, residente ed esercente in Torino, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 40.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2075 — Data della ricevuta: 11 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Icardi Modesta di Giuseppe — Titoli del debito pubblico nominativo: un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 70 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data della ricevuta: 16 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Lombardi Michela fu Calogero — Titoli del debito pubblico nominativo: 1 — Ammontare della rendita: 1250 — Consolidato 5 % con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data della ricevuta: 11 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Gennati Luigi fu Domenico per conto della Fabbriceria di Averara — Titoli del debito pubblico nominativi: un assegno provvisorio — Ammontare della rendita: 2.33 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° aprile 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Data della ricevuta: 30 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Castillo Teresa di Giovanni — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 21 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

3° AVVISO DI SMARRIMENTO DI BUONO DEL TESORO.

In analogia di quanto è disposto dagli articoli 469 al 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che è stata smarrita la raccomandata n. 140 spedita dalla Direzione generale del tesoro il giorno 8 novembre 1923 alla tesoreria provinciale di Como, contenente il buono del tesoro novennale nominativo di seconda serie n. 464 di L. 50,000, intestato al comune di Garzeno e rappresentante i buoni al portatore dai n. 524,201 al 524.260 e n. 1.544.121 al 1.544.160.

Anche agli effetti dell'art. 715 del Codice civile si diffida chiunque abbia rinvenuto detto buono a consegnarlo subito alla Direzione generale del Debito pubblico, trattandosi ormai di titolo di nessun valore perchè destinato ad essere annullato e sostituito.

Il direttore generale: CIRILLO.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 2169 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1924 « Elenco smarrimento certificati di rendita nominativa » alla undicesima intestazione il cognome dell'intestato della polizza combattenti viene rettificato, da *Vinnuccio* in *Vernuccio*.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **131**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	116 87	Belgio	102 23
Londra	99 285	Olanda	8 62
Svizzera	404 25	Pesos oro	17 02
Spagna	310 25	Pesos carta	7 48
Berlino	—	New-York	23 017
Vienna	0 0325	Oro	444 12
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	93 70
	3.50 % » (1902)	86 —
	3.00 % lordo	55 67
	5.00 % netto	102 06
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	91 41

Bollettino N. **13[illegible]**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	117 15	Belgio	102 56
Londra	99 361	Olanda	8 58
Svizzera	404 61	Pesos oro	17 25
Spagna	310 25	Pesos carta	7 59
Berlino	—	New York	23 026
Vienna	0 0325	Oro	444 29
Praga	67 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	93 65
	3.50 % » (1902)	86 —
	3.00 % lordo	55 67
	5.00 % netto	102 05
	Obbligazioni della Venezie 3.50 %	91 50

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 15 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di agosto 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18986	78305	D'Angerio Filippo	« Ninon non dire no ». - Operetta in tre atti su libretto dello stesso d'Angerio	D'Angerio Filippo	Inedita. - Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
			. . . .		
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18982	78294	Coccoli Domenico	« Inno popolare » su parole dello stesso Coccoli. — Riduzione per canto e piano	Coccoli Domenico	5-1922. — Mai eseguito.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18979	78281	Cattedra Oscar	« Grotta blu ». - Fox-trott	Cattedra Oscar	Inedito. — Mai eseguito.
18981	78293	Cephaledia Film in Cefalù	« La Croce di Grottamarina ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1015. — Presentati, pel visto, i fotogrammi del primo e dell'ultimo quadro d'ogni scena col sunto inedito dell'azione	Unione cinemat. italiana (Società anonima - Giuseppe Barattolo, consigliere delegato)	Inedita. — Mai proiettata.
18983	78295	Lucio D'Ambra Film in Roma - D'Ambra Lucio - Paul Bourget	« Monique ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1500. — Presentati, pel visto, i fotogrammi del primo e dell'ultimo quadro d'ogni scena col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo omonimo di Paul Bourget	Detta	Id. id.
18984	78296	Lucio D'Ambra Film - Bistolfi Gian	« La morte d'oro ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1340. - Presentati, pel visto, i fotogrammi del primo e dell'ultimo quadro d'ogni scena col sunto inedito dell'azione di Gian Bistolfi	Detta	Id. id.
18980	78292	Photodrama in Torino - Genina Augusto	« Debito d'odio ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1428. — Presentati, pel visto, i fotogrammi del primo e dell'ultimo quadro d'ogni scena col sunto inedito dell'azione di Augusto Genina (dal romanzo di Giorgio Ohet)	Detta	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18985	78297	Ambrosio (Società anonima) - Anonimo	« La reginetta dei ladri ». - Mimodramma in quattro parti	Ambrosio (Società anonima)	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.